# CAMERA DEI DEPUTATI N 2857

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCHETTI, DONAZZON, MACCIOTTA, MONTESSORO, STEFANINI**

*Presentata il 9 giugno 1988*

Soppressione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito dalla legge 13 giugno 1935, n 1453, con generiche finalita istituzionali, che rientravano comunque nelle logiche dell'economia dell'epoca, e stato in realta utilizzato, almeno dalla legge 28 marzo 1956, n 168, quale strumento di erogazione delle provvidenze alla stampa

A questo fine, infatti, anche se non in termini espliciti, dovevano essere ai sensi di quella legge almeno prevalentemente devolute le entrate dell'Ente, costituite da una particolare contribuzione parafiscale posta a carico di produttori e importatori di carta e cellulosa

Il sistema delle provvidenze, attraverso particolari meccanismi modificatisi nel tempo e che, ad esempio, nella legge 5 agosto 1981, n 416 (legge sull'editoria) prevedevano l'onere per gli editori dell'acquisto di determinati quantitativi di carta nazionale per poter accedere ai benefici di legge, avrebbero dovuto concretizzarsi in un sistema di aiuti per le aziende produttrici di carta, a sostegno della produzione nazionale

In realta, le maggiori difficolta per il settore industriale cartario derivavano e derivano prevalentemente dalla carenza di materia prima che siamo infatti costretti ad importare dall'estero (ed importiamo persino la carta da macero !), sicche quel sistema di aiuti, da un lato, non aggredendo le cause strutturali delle difficoltà del settore industriale cartario,

non ne ha impedito la crisi ed una situazione complessiva di scarsa competitività sui mercati internazionali, dall'altro, ha fatto sì che l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta non sia riuscito ad assolvere adeguatamente i propri compiti istituzionali.

Ora, il regime delle provvidenze per i giornali quotidiani è scaduto al 31 dicembre 1987 mentre sono stati prorogati gli altri tipi di provvidenze e proprio per la evidente necessità di superare il sistema di carattere assistenziale nei confronti del settore industriale cartario e di avviare processi economici che puntino al risanamento ed alla ristrutturazione del settore medesimo.

È esplosa, d'altro canto, negli ultimi tempi, anche in relazione a fenomeni preoccupanti di degrado del territorio, la questione del rapporto tra l'ambiente e la politica agro-forestale, che, nell'ambito delle scelte comunitarie, va assunta come una decisiva questione economica, sociale e politica.

Di fronte all'incalzare di queste tematiche, l'Ente nazionale cellulosa e carta ha visto progressivamente ridursi e svuotarsi il suo ruolo di ente parastatale, ridotto a quello di un mero ufficio cassa per la materiale corresponsione delle provvidenze, dietro segnalazione degli aventi diritto, con i relativi importi, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (compito che viene assolto da non più di una decina di dipendenti e dunque da una parte minima del personale, che conta complessivamente, ove si considerino le società collegate, oltre 1.500 unità rispetto alle 130 dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta). Tale situazione è stata all'origine di quel processo di ristrutturazione autonomamente deciso negli anni 1979-1980 dallo stesso Ente, che ha sostanzialmente autoriconosciuto l'inadeguatezza del proprio modello istituzionale senza tuttavia che tale processo, che ha visto l'ampliarsi ed il costituirsi di strutture societarie, nel settore cartario ed in quello forestale, potesse portare al riconoscimento di un ruolo da svolgere nell'ambito della politica nazionale; ciò che si è determinato è invece solo una situazione di non corrispondenza delle strutture organizzative dell'Ente rispetto alle disposizioni della legge istitutiva, sicché anche per questo motivo esso è stato commissariato dal 6 aprile 1983.

Occorre dunque affrontare il nodo di questa riforma ristabilendo un rapporto tra strutture e fini istituzionali e tra questi ultimi e la configurazione giuridica necessaria per assolverli.

Facendo leva perciò sulle strutture esistenti nel settore cartario ed in quello forestale all'interno dell'organizzazione di questo ente, e sulle esperienze che sono in esso maturate, l'operazione da compiere è quella di porre queste realtà al servizio di un programma di interventi per lo sviluppo dell'industria cartaria, nonché del Piano di forestazione nazionale e dei conseguenti programmi regionali, così come suggerì una apposita deliberazione della Commissione industria nel febbraio del 1985.

Per quanto attiene alla crisi delle aziende cartarie, va affrontata la questione delle aziende commissariate, offrendo ad esse una possibilità di risanamento e di rilancio imprenditoriale ed occorre intervenire tempestivamente prima che possano delinearsi soluzioni pasticciate e inadeguate, non in linea con gli interessi generali del Paese e quelli pur specifici del settore cartario. Da questo punto di vista, si tratta di ripercorrere strade già sperimentate in altri comparti industriali, come quello elettronico e quello bieticolo-saccarifero, per i quali furono istituite le società REL e RIBES.

In questo quadro le strutture societarie dell'Ente cellulosa, riordinate in un'unica società pubblica, dovranno rappresentare, per quanto riguarda le aziende cartarie, uno strumento di supporto ad un piano di ristrutturazione dei comparti del settore cartario, le cui decisioni verranno assunte nella sede istituzionale del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI).

Esse, inoltre, riorganizzando i propri centri di ricerca e sperimentazione nel settore (dell'attuale SIVA), e potenziando le attività di formazione professionale,

potranno costituire altresì un valido strumento di supporto ad un progetto complessivo di risanamento e di sviluppo dell'industria cartaria.

Ma è evidente che occorre anche, e non solo per le esigenze industriali cartarie, sviluppare una politica di forestazione, quale prevista dal Piano di forestazione nazionale e perciò utilizzare le strutture dell'Ente (attualmente ordinate nella SAF) per farne uno strumento di supporto tecnico-scientifico, con capacità operativa decentrata a livello di singole regioni, al servizio degli organi di programmazione nazionale e regionali.

Si dovranno, infatti, potenziare gli strumenti conoscitivi (inventari e carte forestali), quali indispensabili strumenti di supporto per l'attuazione del Piano di forestazione nazionale, e gli strumenti di gestione di una politica forestale; sviluppare l'attività di ricerca e sperimentazione, fondamentale presupposto di un'attività vivaistica ed in genere di interventi, qualitativamente adeguati; sperimentare e proporre modelli organizzativi di aziende forestali capaci di integrare le attività forestali con tutte quelle altre attività economiche agricole (che vanno dalla valorizzazione dei prodotti del sottobosco all'agriturismo), sinora scarsamente curate da una sufficiente politica forestale, che ha infatti determinato anche *deficit* indotti nella bilancia commerciale, aggiuntisi a quelli principali concernenti il legno e i prodotti derivati.

Occorre risolvere contestualmente la questione dei problemi legati alle possibilità di accesso al credito agevolato da parte delle imprese forestali, introducendo apposite norme; ed occorrono infine interventi di mercato, in sede nazionale ed internazionale, da un lato, per determinare ragioni di convenienza economica a tutti gli operatori del settore, dall'altro, per realizzare una politica di commercializzazione e di produzione del legno, che andrà attuata nell'ambito delle scelte della politica comunitaria e di rapporti corretti di interscambio con i Paesi in via di sviluppo, in grado di non incidere negativamente sulla corretta gestione del loro patrimonio boschivo.

Per la realizzazione di questi compiti, la configurazione giuridica della struttura non può che essere quella di una società, in cui il pacchetto di maggioranza sia di natura pubblica e quello di minoranza, aperto al capitale privato di imprenditori singoli o associati.

*Illustrazione degli articoli.*

All'articolo 1 è stata quindi disciplinata la soppressione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e la costituzione di una gestione stralcio presso il Ministero del tesoro, che provvede alla riscossione dei contributi dovuti all'Ente, conservati, con una disposizione di natura transitoria, sino alla scadenza della proroga delle provvidenze all'editoria (31 dicembre 1990); la corresponsione delle provvidenze alla stampa di cui all'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, di rinnovo della legge sull'editoria, sarà effettuata dal servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvederà con i contributi straordinari previsti dallo Stato e con i proventi delle entrate parafiscali, che verranno versate in un fondo speciale della stessa Presidenza del Consiglio.

Da quella data, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà con appositi stanziamenti di bilancio annuali alla erogazione dei contributi per le pubblicazioni di elevato valore culturale e per la stampa italiana all'estero.

L'articolo 2 prevede la costituzione della Società per il legno e la carta (Solecart), cui sono trasferite le strutture dell'Ente cellulosa e carta e delle società da esso controllate, mentre nell'articolo 3 vengono individuati i compiti e le funzioni da svolgere nel settore industriale cartario ed in quello forestale.

L'articolo 4 indica, in termini più esemplificativi che tassativi, le modalità che la Società potrà porre in essere per l'espletamento dei propri compiti.

Sono quindi disciplinati gli organi di gestione della società (articolo 5), i mezzi finanziari (fondo di dotazione e contributo per il funzionamento (articolo 6) e le disposizioni riguardanti il personale (articolo 7).

PAGINA BIANCA

# PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Soppressione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta).*

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è soppresso. Il Ministero del tesoro subentra in tutti i rapporti ad esso riferibili e provvede alla sua liquidazione.

2. I contributi di cui alla legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, sono dovuti sino al 31 dicembre 1990; alla riscossione provvede un ufficio speciale dotato di autonomia patrimoniale e contabile istituito nell'ambito del Ministero del tesoro, il quale provvede altresì alla gestione del personale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7.

3. L'erogazione delle provvidenze all'editoria di cui all'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, viene effettuata a cura del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con i contributi straordinari previsti dallo Stato e con i proventi delle entrate parafiscali di cui al comma 2, che verranno versati in un fondo speciale della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Dal 1° gennaio 1991, all'erogazione dei contributi per le pubblicazioni di elevato valore culturale e per la stampa italiana all'estero provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri con appositi stanziamenti annuali di bilancio.

5. Per la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404; l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro provvede in particolare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo sciogli-

mento delle società controllate dall'Ente ed all'assegnazione dei relativi patrimoni mobiliari ed immobiliari, unitamente a quelli dell'Ente medesimo, alla società di cui all'articolo 2.

ART. 2.

*(Società per il legno e per la carta).*

1. È costituita dalla data di entrata in vigore della presente legge, con sede in Roma, la società « SOLECART SpA – Società per il legno e per la carta », con capitale iniziale di 5 miliardi, sottoscritto al 70 per cento dalle aziende forestali regionali, dalla Finanziaria agricola del Mezzogiorno (FINAM), dall'Istituto per la ricostruzione industriale e dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

2. Sono trasferite alla società SOLECART le strutture ed i materiali delle società controllate del disciolto Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, ivi compresi i programmi e i dati disponibili presso il centro elaborazione dati, i cui servizi complessivi dovranno continuare ad essere utilizzati, per quanto occorra, dall'Ufficio speciale di cui al comma 2 dell'articolo 1 sino all'esaurimento della gestione stralcio, e le società forestali dell'INSUD-FINAM.

3. La società opera quale strumento operativo di supporto tecnico-programmatorio alle attività forestali, al servizio delle amministrazioni statali e regionali, e quale strumento attuativo del piano di ristrutturazione e risanamento dell'industria cartaria, nonché per tutti i compiti di cui all'articolo 3.

4. Al capitale di minoranza della società possono partecipare gli imprenditori singoli o associati.

ART. 3.

*(Compiti della Società per il legno e per la carta).*

1. La Società per il legno e per la carta, nell'ambito delle indicazioni programmatiche relative alle attività fore-

stali e degli indirizzi operativi stabiliti nel settore industriale cartario dal Comitato interministriale per la politica industriale (CIPI), provvede:

*a)* a favorire l'elaborazione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani nazionali e regionali per il miglioramento delle funzioni naturali e produttive, ambientali e ricreative dei boschi esistenti nonché per l'ampliamento delle superfici boscate. A tali fini contribuisce in particolare all'aggiornamento dell'inventario forestale nazionale, alla realizzazione ed all'aggiornamento degli inventari e delle carte forestali regionali; fornisce agli operatori pubblici e privati la necessaria assistenza tecnica, contribuendo alla realizzazione delle opportune iniziative di formazione professionale; provvede all'erogazione del credito agevolato alle imprese forestali, fornendo all'uopo le necessarie garanzie fidejussorie;

*b)* a favorire in particolare la valorizzazione di tutte le potenzialità economiche legate alle attività forestali, promuovendo anche attraverso studi e sperimentazioni lo sviluppo delle attività indotte e collaterali, quali l'allevamento faunistico di specie selvatiche, i prodotti del sottobosco e l'agriturismo, che la società a tali fini è autorizzata a svolgere in proprio;

*c)* alla realizzazione di interventi sulle aziende operanti nel settore cartario sulla base di programmi decisi dal CIPI. A tal fine la Società promuove la costituzione di società con imprese operanti nel settore, partecipa al capitale di società, finanzia le società partecipate. Dette società o consorzi di imprese possono riguardare anche imprese alle quali partecipa la GEPI ed imprese o rami di imprese che svolgono attività ausiliarie in genere o di intermediazione nella circolazione dei beni;

*d)* ad effettuare attività di ricerca e di sperimentazione nel settore foresta-legno ed in quello cartario, d'intesa con gli altri centri di ricerca impegnati sul ter-

reno della coltivazione e produzione di legnami e loro derivati, nonché con gli enti locali offrendo consulenza tecnico-economica alle imprese che recuperano la carta da macero, al fine di promuovere lo sviluppo della produzione della carta riciclata;

*e)* a promuovere iniziative di cooperazione internazionale, in particolare con i Paesi in via di sviluppo, per l'approvvigionamento e la distribuzione del legno e prodotti derivati, interessando, oltre l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), strutture pubbliche e private operanti nel comparto.

ART. 4.

*(Modalità operative).*

1. Per l'espletamento dei compiti istituzionali, la SOLECART può in particolare:

*a)* stipulare contratti di affitto o compartecipazione con organismi pubblici e privati;

*b)* affidare ad altri istituti di ricerca e sperimentazione, o ad enti o società, l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni relativi ai settori di competenza, stipulando all'uopo appositi contratti;

*c)* stipulare, d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), convenzioni con Paesi terzi per la produzione, commercializzazione del legno e prodotti derivati;

*d)* stipulare contratti con enti o imprese, partecipando all'eventuale costituzione di consorzi su specifici progetti di interesse istituzionale.

ART. 5.

*(Gestione della Società).*

1. Alla gestione della Società per il legno e per la carta è preposto un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da sei componenti, scelti tutti tra esperti di particolare competenza

ed esperienza, nominati per un quinquennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle partecipazioni statali e sono rinnovabili per non più di una volta.

2. Il collegio sindacale, nominato per un quinquennio con decreto del Ministro del tesoro, rinnovabile per non più di una volta, è costituito da un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Per ciascun membro effettivo del collegio è nominato un membro supplente.

3. Su proposta del consiglio di amministrazione della Società per il legno e la carta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al CIPI, per gli interventi nel settore industriale cartario, ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste al Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), per gli interventi nel settore foresta-legno, i programmi quinquennali di attività con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, per le relative approvazioni.

4. Tre mesi prima della scadenza del quinquennio, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del consiglio di amministrazione della Società per il legno e per la carta, presenta al Parlamento il piano del successivo quinquennio.

5. Nel mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma.

6. Il programma è soggetto, occorrendo, a revisione con l'osservanza delle stesse modalità.

7. Per l'attuazione di singoli progetti, per il periodo di tempo necessario, il consiglio di amministrazione può procedere alle nomine di commissioni tecniche formate da non più di 5 esperti, con funzioni consultive.

ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991, agli oneri previsti dalla presente legge, stimati in base annua in lire 150 miliardi, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e relative proiezioni per gli esercizi successivi.

ART. 7.

*(Disposizioni riguardanti il personale).*

1. Il personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta alla data del 31 dicembre 1986 è trasferito ad amministrazioni statali, regionali o ad altri enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, o sarà assunto dalla Società di cui all'articolo 2.

2. Tale personale resta alle dipendenze dell'ufficio speciale di cui all'articolo 1 fino a che non siano stati perfezionati i relativi atti di assunzione o di trasferimento.

3. Ai fini dell'assunzione presso la SOLECART, il personale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Al momento della definizione dell'organico della SOLECART, il personale di cui al comma 1, non assunto dalla predetta società, è trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1.

5. Il personale conserva il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento o dell'assunzione ed è collocato con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.

6. Il personale dipendente dalle società controllate con rapporto di impiego a tempo indeterminato, disciplinato dai contratti collettivi di categoria alla data del 31 dicembre 1986, è assunto dalla Società di cui all'articolo 2. Ai fini di un loro più conveniente utilizzo nell'ambito della nuova società, il personale è ammesso ai corsi di qualificazione e aggiornamento di cui al comma 3.

7. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dalla Società per il legno e per la carta è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Alla contrattazione partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio ed artigianato, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero del tesoro.